

Condizioni Generali di Vendita concernenti le operazioni effettuate dagli Operatori di trasporto e/o di logistica

Articolo 1 – OGGETTO E AMBITO D'APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali hanno per oggetto la regolazione delle relazioni contrattuali tra un committente e un "Operatore di trasporto e/o logistica", qui di seguito denominato O.T.L., ai sensi di ogni impegno o operazione inerente il dislocamento fisico, con ogni mezzo di trasporto, e/o la gestione, fisica o giuridica di scorte e flusso di merce, imballata o non, di ogni provenienza e per ogni destinazione e/o inerente la gestione di ogni flusso d'informazioni materializzate o smaterializzate.

Le definizioni dei termini e delle nozioni utilizzate nelle presenti condizioni generali sono quelle dei contratti tipo in vigore.

Le presenti condizioni generali prevalgono su tutte le altre condizioni generali o particolari emanate dal committente.

In caso di condizioni convenute con il committente e di silenzio da parte di questo, continuano ad essere applicate le condizioni generali.

Articolo 2 – PREZZO DELLE PRESTAZIONI

2.1 - I prezzi sono calcolati sulla base delle informazioni fornite dal committente, tenendo conto delle prestazioni da effettuare, della natura, del peso, e del volume della merce da trasportare e degli itinerari da seguire. Le quotazioni vengono stabilite in base al tasso delle valute, al momento in cui vengono date le suddette quotazioni. Esse sono allo stesso modo in funzione delle condizioni e delle tariffe delle controllate così come delle leggi, dei regolamenti e delle convenzioni internazionali in vigore. Se uno o più di questi elementi di base si trovasse modificati dopo la consegna della quotazione, anche da parte delle controllate dell'O.T.L., in modo opponibile a quest'ultimo, e sulla prova rapportata da questo, i prezzi dati in origine sarebbero modificati nelle stesse condizioni. Questo varrebbe anche in caso di imprevisti, di ogni genere, comportanti specialmente una modifica di uno degli elementi della prestazione.

2.2 - I prezzi non comprendono i dazi, le tasse, i canoni e le imposte dovuti per applicazione di ogni regolamentazione in particolare modo fiscale o doganale.

2.3 - I prezzi convenuti inizialmente vengono rinegoziati almeno una volta all'anno

Articolo 3 – ASSICURAZIONE DELLE MERCI

Non viene sottoscritta alcuna assicurazione da parte dell'O.T.L. senza ordine scritto e ribadito dal committente per ogni spedizione, precisando i rischi da coprire e i valori da garantire.

Nel caso in cui venga dato un tale ordine, l'O.T.L., agendo per conto del committente stipula un'assicurazione presso una compagnia d'assicurazioni notoriamente solvibile al momento della copertura. In mancanza di specifiche precise, saranno assicurati solo i rischi ordinari (salvo rischi di guerra e di sciopero).

Intervenendo, in questo caso, come mandatario, l'O.T.L. non può essere considerato in nessun caso come assicuratore. Le condizioni della polizza assicurativa vengono considerate come note e concordate tra i mittenti e i destinatari, che si fanno carico del costo. Se richiesto, sarà emesso un certificato d'assicurazione.

Articolo 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le date di partenza e di arrivo comunicate eventualmente dall' O.T.L. vengono fornite a titolo puramente indicativo. Il committente è tenuto a fornire in tempo utile le istruzioni necessarie e precise all'O.T.L. per l'esecuzione delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni accessorie e/o delle prestazioni logistiche.

L'O.T.L. non è tenuto a verificare i documenti (fattura commerciale, distinta colli, ecc.) forniti dal committente.

Tutte le istruzioni specifiche per la consegna (spedizione contrassegno, dichiarazione di valore o di assicurazione, interesse particolare alla consegna ecc.) devono essere oggetto di un ordine scritto e ribadito ad ogni invio e dall'accettazione espresso da parte dell'O.T.L.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

5.1 – Imballaggio e etichettatura:

5.1.1 - Imballaggio:

La merce deve essere confezionata, imballata, marcata o contromarcata, in modo tale da sostenere un trasporto e/ un'operazione di stoccaggio eseguiti in condizioni normali, così come le manutenzioni successive che avvengono necessariamente durante lo svolgimento di tali operazioni.

Essa non deve costituire causa di pericolo per il personale di guida o di manutenzione, per l'ambiente, la sicurezza dei macchinari di trasporto, le altre merci trasportate o immagazzinate, per i veicoli o terzi. Il committente è l'unico responsabile della scelta del confezionamento e della sua capacità a sostenere il trasporto e la manutenzione.

5.1.2 - Etichettatura:

Su ogni collo, oggetto o supporto del carico, deve essere effettuata un'etichettatura chiara per permettere l'identificazione immediata e senza equivoci del mittente, del destinatario, del luogo di consegna e della natura della merce. Le diciture delle etichette devono corrispondere a quelle figuranti sui documenti di trasporto. L'etichettatura deve inoltre soddisfare ogni regolamentazione applicabile, soprattutto quella relativa ai prodotti pericolosi.

5.1.3 - Responsabilità:

Il committente risponde di tutte le conseguenze per assenza, insufficienza o difetto di confezionamento, d'imballaggio, di marcatura o di etichettatura.

5.2 - Piombatura:

I camion, gli autocarri, i container, completi, una volta terminate le operazioni di carico, vengono piombati dal caricatore stesso o dal suo rappresentante

5.3 - Obblighi dichiarativi

Il committente risponde di tutte le conseguenze per violazione degli obblighi d'informazione e di dichiarazione sulla natura esatta e specifica della merce quando quest'ultima richiede disposizioni particolari, con particolare riguardo al suo valore e/o alla cupidigia che può suscitare, alla sua pericolosità o fragilità. Tale obbligo informativo si applica allo stesso modo alla dichiarazione della massa lorda verificata da un contenitore conformemente alla convenzione SOLAS. Peraltro, il committente s'impegna espressamente a non consegnare all' O.T.L. delle merci illecite o proibite (come prodotti contraffatti, stupefacenti, ecc.).

Il committente sostiene da solo, senza ricorso contro l'O.T.L., le conseguenze, qualunque esse siano, risultanti da dichiarazioni o documenti erronei, incompleti, inapplicabili, o forniti tardivamente, comprese le informazioni necessarie alla trasmissione di ogni dichiarazione richiesta dal regolamento doganale, soprattutto per i trasporti di merci provenienti da paesi terzi.

5.4 - Riserve:

In caso di perdita, avaria o altro danno occorso alla merce, o in caso di ritardo, spetta al destinatario o al consegnatario effettuare i relativi accertamenti regolari e sufficienti, prendere delle riserve motivate e in generale effettuare tutti gli atti utili alla conservazione dei ricorsi e a confermare le cosiddette riserve nelle forme e nei termini legali, altrimenti non potrà essere esercitata nessuna azione contro l'O.T.L. o le sue controllate.

5.5 – Rifiuto o mancanza del destinatario:

Nel caso di rifiuto delle merci da parte del destinatario, come nel caso di negligenza da parte di quest'ultimo per qualsiasi motivo, tutte le spese iniziali e supplementari dovute e incorse per conto della merce resteranno a carico del committente.

5.6 – Formalità doganali:

Nel caso in cui debbano essere effettuate delle operazioni doganali, il committente assicura il rappresentante in dogana di tutte le conseguenze finanziarie derivanti da istruzioni errate, documenti inapplicabili, ecc. comportanti generalmente una liquidazione di dazi e/o di tasse supplementari, un blocco o un sequestro delle merci, multe, ecc. da parte dell'amministrazione interessata.

In caso di sdoganamento di merci a beneficio di un regime preferenziale concluso o accordato dall'Unione Europea, il committente assicura di aver fatto tutto il possibile ai sensi del regolamento doganale al fine di assicurarsi che tutte le condizioni per il trattamento del regime preferenziale siano state rispettate. Il committente deve, su richiesta dell'O.T.L., fornire a quest'ultimo, nei termini prescritti, ogni informazione che gli verrà richiesta conformemente alle esigenze del regolamento doganale. La mancata presentazione di queste informazioni nel termine prescritto comporta al committente la responsabilità di tutte le conseguenze pregiudizievoli di questa mancanza nell'ambito di ritardi, sovrapprezzi, avarie, ecc. Tuttavia, le norme di qualità e/o di standardizzazione tecnica delle merci sono esclusivamente di responsabilità del committente, a lui spetta di fornire all'O.T.L. tutti i documenti (collaudi, certificazioni, ecc.) richiesti dal regolamento per la loro circolazione. L'O.T.L. è esente da qualsiasi responsabilità data dalla non conformità delle merci alle suddette norme di qualità o di

standardizzazione tecnica. Il rappresentante in dogana sdogana secondo la modalità di rappresentanza diretta, in conformità all'articolo 18 del Codice Doganale dell'Unione.

5.7 – Consegnato contrassegno

La stipulazione di una consegna contrassegno non è una dichiarazione di valore e non modifica quindi la normativa relativa all'indennizzo per perdite e danni come definiti nell'articolo 6 qui sotto.

Articolo 6 - RESPONSABILITÀ

In caso di danno attestato imputabile all'O.T.L., quest'ultimo è responsabile solo per i danni e interessi che potrebbero essere occorsi al momento della conclusione del contratto e che comprendano soltanto ciò che è risultato immediato e diretto dell'inadempimento ai sensi degli articoli 1231-3 e 1231-4 del Codice Civile. Tali danni e interessi sono strettamente limitati conformemente ai montanti fissati qui di seguito.

I limiti d'indennità sotto indicati costituiscono la controparte della responsabilità assunta dall' O.T.L.

6.1 - Responsabilità a causa delle controllate:

La responsabilità dell'O.T.L. è limitata a quella sostenuta dalle controllate nell'ambito dell'operazione che è stata loro affidata. Quando i limiti d'indennizzo delle controllate non sono noti, sono inesistenti o non risultano da disposizioni imperative, questi sono considerati identici a quelli fissati ai sensi dell'articolo 6.2 in appresso.

6.2 - Responsabilità personale dell' Operatore di trasporto e/o logistica (O.T.L.):

6.2.1 – Perdita e danni:

In tutti i casi in cui la responsabilità personale dell'O.T.L. fosse coinvolta a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, questa è strettamente limitata, per tutti i danni alle merci riconducibili a qualsiasi operazione a seguito di perdite e danni e per le conseguenze che possono derivarne, a € 20 per chilogrammo di peso lordo delle merci mancanti o danneggiate senza superare, qualunque sia il peso, il volume, le dimensioni, la natura o il valore delle merci interessate, una somma superiore al prodotto del peso lordo della merce in tonnellate moltiplicata per € 5000 con un massimo di € 60.000 per evento.

6.2.2 – Altri Danni:

Per tutti gli altri danni, anche in caso di ritardo nella consegna dovutamente constatato, nel caso in cui la sua responsabilità personale fosse coinvolta, l'indennizzo dovuto da parte dell'O.T.L. è strettamente limitata al costo del trasporto delle merci (dazi, imposte e spese varie esclusi) o a quello della prestazione all'origine del danno, oggetto del contratto. Tale indennizzo non può superare quello che è dovuto in caso di perdita o danneggiamento della merce.

6.2.3 - Responsabilità in materia doganale:

La responsabilità dell' O.T.L. per ogni operazione doganale o di contributo indiretto effettuate sia da questo o da suoi subappaltatori non deve superare la somma di € 5.000 per dichiarazione doganale, ad un massimo di € 50.000 l'anno di risanamento e, in ogni caso, € 100.000 per modifica fiscale.

6.3 - Quotazioni:

Tutti le quotazioni preventive, tutte le offerte di prezzo puntualmente fornite, così come le tariffe generali sono determinate e / o pubblicate in considerazione dei limiti di responsabilità sopraelencati (6.1 e 6.2)

6.4 – Dichiarazione di valore o assicurazione:

Il committente ha sempre la possibilità di sottoscrivere una dichiarazione di valore, stabilito da lui e accettata dall' O.T.L., che ha l'effetto di sostituire il montante di questa dichiarazione per limiti di indennizzo sopra indicati (articoli 6.1 e 6.2.1). Questa dichiarazione di valore comporterà un supplemento di prezzi. Il committente può anche dare istruzioni all'O.T.L., ai sensi dell'articolo 3 (Assicurazione delle merci), di sottoscrivere per suo conto un' assicurazione, previo pagamento del premio corrispondente, specificando i rischi da coprire e i valori da garantire.

Le istruzioni (dichiarazione di valore o assicurazione) devono essere rinnovate per ogni operazione.

6.5 – Interesse particolare alla consegna:

Il committente ha sempre la possibilità di fare una dichiarazione di interesse speciale alla consegna, da lui stabilita e accettata dall'O.T.L., che ha l'effetto, in caso di ritardo, di sostituire l'importo di tale dichiarazione ai massimali d'indennità sopra indicati (articoli 6.1 e 6.2.2). Questa dichiarazione comporterà un supplemento di prezzi. Le istruzioni devono essere rinnovate per ogni operazione.

Articolo 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

7.1 - I servizi devono essere pagati al ricevimento della fattura, senza sconto, in seguito all'emissione di questa, e in ogni caso entro un termine non superiore a 30 giorni a partire dalla data di emissione. Il committente è sempre garante del loro saldo ai sensi dell'articolo 1344 del Codice civile. Il debitore si considera ingiunto di pagare attraverso l'unica esigibilità dei titoli.

7.2 - La compensazione unilaterale del montante di presunti danni sul costo delle prestazioni dovute è vietata.

7.3 - Qualsiasi ritardo nel pagamento comporta automaticamente, dal giorno successivo alla data di liquidazione della fattura, l'esigibilità di interessi di mora per un importo equivalente al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per la sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorata di dieci punti di percentuale fissato secondo le modalità definite all'articolo L.441-6 comma 12 del Codice di commercio, nonché di un'indennità forfetaria delle spese di recupero pari a € 40 ai sensi dell'articolo D.441-5 del Codice di commercio , fatta salva l'eventuale sanatoria, in condizioni di diritto comune, di qualunque altro danno derivante direttamente dal ritardo.

Ogni ritardo nel pagamento comporterà, senza formalità, il termine di decadenza di qualsiasi altro debito detenuto dall' O.T.L., che diventa immediatamente esigibile anche in caso di accettazione di effetti

7.4 - Ogni pagamento parziale sarà imputato in primo luogo alla parte non privilegiata del debito.

Articolo 8 – DIRITTO DI RITENEZIONE CONVENZIONALE E DIRITTO DI PEGNO CONVENZIONALE

Qualunque sia la qualità in cui l'O.T.L. intervenga, il committente gli riconosce espressamente il diritto di ritenzione convenzionale, vincolante per tutti, e un diritto di pegno convenzionale su tutte le merci , valori e documenti in possesso dell'OTL, e questo in garanzia per tutti i crediti (fatture, interessi, spese, ecc.) che l'OTL detiene contro di lui, sia anteriori che al di fuori delle operazioni effettuate riguardanti le merci, i valori e i documenti, che si trovano effettivamente nelle sue mani.

Articolo 9 - PRESCRIZIONE

Tutte le azioni alle quali il contratto concluso tra le parti può dare luogo, sia che si tratti di prestazioni principali o accessorie, sono prescritte nell'arco di un anno a partire dall'esecuzione della prestazione controversa del detto contratto e, su dazi e tasse recuperati a posteriori, a partire dalla notifica del risanamento.

Articolo 10 – DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE

10.1 – In caso di instaurato rapporto commerciale, ogni parte può recedere in qualsiasi momento inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

- Un (1) mese quando la durata del rapporto è inferiore o uguale a sei (6) mesi;
- Due (2) mesi quando la durata del rapporto è superiore a sei (6) mesi e inferiore o uguale ad un (1) anno;
- Tre (3) mesi quando la durata del rapporto è superiore a un (1) anno e inferiore o uguale a tre (3) anni;
- Quattro (4) mesi quando la durata del rapporto è superiore a tre (3) anni, ai quali si aggiunge una (1) settimana per ogni anno intero di rapporti commerciali, senza superare una durata massima di sei (6) mesi.

10.2 - Durante il periodo di preavviso, le parti si impegnano a mantenere la direttiva del contratto.

10.3 - In caso di violazioni gravi o ripetute, provate, da una delle parti ai propri impegni e obbligazioni, l'altra parte è tenuta ad inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una lettera di messa in mora motivata. Se quest'ultima risulta inefficace nell'arco di un mese, periodo in cui le parti possono cercare di avvicinarsi, il contratto potrà essere definitivamente risolto senza preavviso né indennizzo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento riconoscendo il fallimento del tentativo di negoziazione.

Articolo 11 – ANNULLAMENTO - INVALIDITÀ

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita fosse dichiarata nulla o considerata non scritta, tutte le altre disposizioni resterebbero applicabili

Articolo 12 – CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI GIURISDIZIONE

In caso di controversia o contestazione, solo i Tribunali della Sede sociale dell'Operatore di trasporto e / o logistica (O.T.L.) sono competenti, anche in caso di pluralità di convenuti o di chiamate in garanzia.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita di Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (T.L.F.) sono pubblicate il 1° gennaio 2017 (primo gennaio duemiladiassette).